

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2008

che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile

[notificata con il numero C(2008) 28]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/61/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, punti 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche ⁽²⁾ stabilisce che le importazioni degli animali e delle carni in questione devono soddisfare le prescrizioni di cui al pertinente certificato redatto conformemente al modello stabilito dalla suddetta decisione.
- (2) Dal 2003 le missioni della Commissione in Brasile hanno permesso di riscontrare carenze per quanto riguarda le prescrizioni in materia di importazioni. Ad alcune di tali carenze il Brasile ha posto rimedio, ma recenti missioni della Commissione hanno constatato gravi casi di non-conformità per quanto riguarda la registrazione delle aziende, l'identificazione degli animali e i controlli degli spostamenti, nonché il mancato rispetto dei precedenti impegni relativi alle appropriate misure correttive.
- (3) Affinché le importazioni possano continuare in condizioni di sicurezza è necessario che siano rafforzati i controlli sulle aziende da cui provengono gli animali che possono essere esportati nella Comunità e che le autorità brasiliane stabiliscano un elenco provvisorio delle aziende

autorizzate, per le quali è garantito il pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di importazioni nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate e che sono oggetto di verifiche e ispezioni, di cui sono trasmessi alla Commissione i rapporti dettagliati.

- (4) Nel quadro delle attività dell'Ufficio alimentare e veterinario i servizi della Commissione effettuano ispezioni nei paesi terzi per verificare che le prescrizioni in materia di importazioni siano rispettate nelle aziende elencate.
- (5) L'elenco provvisorio delle aziende può essere riveduto alla luce dei risultati delle ispezioni dopo aver informato la Commissione. L'elenco delle aziende autorizzate va reso pubblico a scopo informativo mediante il sistema informatico veterinario integrato della Commissione (TRACES).
- (6) Nell'elenco dei paesi terzi che sono autorizzati a esportare carni fresche nella Comunità di cui alla parte 1, dell'allegato II, della decisione 79/542/CEE è necessario indicare che solo le carni bovine fresche disossate e frollate provenienti da animali macellati dopo la data di entrata in vigore della presente decisione possono essere importate nella Comunità, in quanto i nuovi requisiti relativi alle aziende autorizzate possono essere unicamente garantiti per tali carni. Nello stesso tempo è opportuno correggere un errore nella tabella.
- (7) L'elenco dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato II e il modello di certificato «BOV» di cui alla parte 2, dell'allegato II, della decisione 79/542/CEE vanno modificati di conseguenza.
- (8) Onde evitare perturbazioni negli scambi commerciali è opportuno permettere per un periodo specificato l'importazione nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate certificate e spedite prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/736/CE della Commissione (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 29).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'elenco dei paesi terzi di cui alla parte I, dell'allegato II, della decisione 79/542/CEE, la parte della tabella che figura in corrispondenza della voce «BR-Brasile» è sostituita dalla seguente:

BR — Brasile	«BR-0	Tutto il paese	EQU				
	BR-1	Parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí); stato di Espírito Santo; stato di Goiás; parte dello stato di Mato Grosso comprendente le circoscrizioni regionali di: — Cuiabá (esclusi i comuni di Santo Antonio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone e Barão de Melgaço), — Cáceres (escluso il comune di Cáceres), — Lucas do Rio Verde, — Rondonópolis (escluso il comune di Itiquira), — Barra do Garça — Barra do Burges. Stato del Rio Grande do Sul	BOV	A e H	1		31 gennaio 2008
	BR-2	Stato di Santa Catarina	BOV	A e H	1		31 gennaio 2008»

Articolo 2

Nel certificato veterinario «BOV» di cui alla parte 2, dell'allegato II, della decisione 79/542/CEE:

1. il punto 10.3 è sostituito dal seguente:

«10.3 sono state ottenute da animali provenienti da aziende:

- a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure] ⁽¹²⁾ la peste bovina e
- ⁽⁵⁾ [b) in cui negli ultimi 30 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km,]
- ⁽⁵⁾ ⁽¹³⁾ oppure [b) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e dove negli ultimi 60 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 25 km e
- c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]

- (⁵) (¹⁸)
- [d] in cui da almeno tre mesi non sono stati introdotti animali provenienti da zone non riconosciute dall'UE;
 - e) in cui gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine per i bovini;
 - f) che sono incluse, sulla base di un'ispezione favorevole e di una relazione ufficiale, nell'elenco delle aziende autorizzate figurante in TRACES (¹⁹) e sono oggetto di ispezioni che le autorità competenti effettuano periodicamente per accertarsi che siano rispettate le prescrizioni stabilite dalla presente decisione]
- (⁵) (¹⁴) oppure [b] in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e negli ultimi 12 mesi non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km e
- c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]

2. dopo la nota (¹⁸) è aggiunta la nota (¹⁹):

«(¹⁹) L'elenco delle aziende autorizzate fornito dall'autorità competente è riveduto a intervalli regolari e aggiornato dalla stessa autorità competente. La Commissione provvede a che tale elenco di aziende autorizzate sia reso pubblico per informazione mediante il sistema informatico veterinario integrato (TRACES).»

Articolo 3

Le partite di carne bovina fresca disossata e frollata per cui sono stati emessi certificati veterinari in conformità con la decisione 79/542/CEE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione, in data anteriore al 31 gennaio 2008, e che a quella data sono già state inoltrate verso la Comunità possono essere importate nella Comunità fino al 15 marzo 2008.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 31 gennaio 2008.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
